

ANNOTAZIONE:  
AI SENSI DELL'ART. 52,  
D. LGS 198/2003

SI DEONO QUANTO  
LE SELENZIONI SU  
ATTI DI IDENTIFICAZIONE  
DEI PADRI  
IL TRIBUNALE GIUDIZIARIO



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

*A.M. Petrone*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persona dei Sigg.ri Magistrati

Dott. Vincenzo Colarieti

PRESIDENTE

Dott.ssa Manila Salva

CONSIGLIERE

Avv. AnnaMaria Pellicano

GIUDICE AUSILIARIO Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.500/2014 R.G. promossa con atto di citazione in appello ex art.702 quater Cpc e art.19 D.lgs. n.150/2011, notificato il 14 agosto 2014 e iscritto a ruolo il successivo 21,

DA

~~XXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~) nato a Poonchi - Kashmir in Pakistan in data 5.1.1989 rappresentato e difeso dall'avv. Dora Zappia, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Trieste Via Crispi n.4, ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste del 28.8.2014

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore*

E

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA in persona del Direttore in carica,

entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale sono anche domiciliati,

N. 620/16 SENT.  
N. 500/14 R.G.  
N. 2375/16 CRON.  
N. 544/16 REP.

EFFETTO: ATTO ISTRU-  
TI REPERTI DELLO  
STATO DELLA PERSONA  
ED AI ATTI DELLA  
PERSONALITA'

*Rel*



## APPELLATI

e con l'intervento

del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE  
GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Trieste,

## TERZO INTERVENUTO

Oggetto: Diritto di asilo - Appello avverso l'Ordinanza ex 702 C.p.c. e 19 D.lgs.  
n.150/2011 emessa dal Tribunale di Trieste il 24.7.2014 nel proc. n. 4559/2012 R.g.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 marzo 2016, nel corso  
della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.

Per l'appellante: Nel merito: In via principale <<voglia Codesta Corte accogliere  
l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e,  
per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al Sig. ~~XXXXXXXXXX~~. In via  
subordinata: voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza  
cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la  
protezione sussidiaria al Sig. ~~XXXXXXXXXX~~. In via ulteriormente subordinata:  
voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare,  
annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione  
umanitaria al Sig. ~~XXXXXXXXXX~~. In via istruttoria: 1. si insiste per l'ammissione di  
tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti  
prodotti in particolare voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione  
dell'appellante; 2. Ordinanza del Tribunale di Trieste dd.21.7.2013; 3. Austrian Red  
Cross Pakistan- administered Kashmir (Azad Kahmir and Gilgit-Baltistan)  
dd.7.5.2012 - estratto; 4. Immigration and Refugee Board of Canada dd. 30.11.2011.  
5. A report of the CSIS Burke Chair in strategy - settembre 2011 - estratto. 6. Asian  
Human Rights Commission dd. 31.7.2009. 7. Richiesta di ammissione a gratuito  
patrocinio. Con più ampia riserva istruttoria e di merito. Spese, diritti e onorari  
rifusi.

Per gli appellati: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita *contrariis rejectis*,  
confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r.g.  
4559/2012 resa in data 21.7.2014. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.



Per il terzo interveniente: L'Ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'impugnata decisione >>>.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del dicembre 2012 il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione al Tribunale di Trieste avverso il provvedimento id. GO0000855 del 23.11.2012 - notificato il 10.12.2012 - con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia aveva rigettato la sua richiesta volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero di poter usufruire della protezione sussidiaria o, ancora, di quella umanitaria.

Nel racconto reso avanti alla Commissione egli aveva dichiarato di vivere a Chak, un villaggio che dista circa 4 Km dalla città di Rawalakot e di essere stato iscritto, fin dal 2008, al Jammu Kashmir Student Liberation Front, rivestendo il ruolo di Presidente del villaggio e organizzatore delle manifestazioni all'Università di Captain Hassan Shahood Post, anche indicando le attività svolte.

Aveva inoltre raccontato di aver lasciato il suo paese perché, a seguito di una manifestazione studentesca per l'indipendenza del Kashmir, svoltasi il 13 luglio 2012 a Rawalakot, intercettata dalla Polizia, era stato denunciato in quanto accusato di essere un ribelle, sostenendo perciò di rischiare la condanna a morte, trattandosi di un partito clandestino privo di diritti. A sostegno del suo racconto, l'~~interessato~~ depositava: la tessera di appartenenza al partito JKLP, la lettera del partito e quella dell'avvocato, l'iscrizione al partito, la denuncia e il mandato di arresto -con traduzione in inglese- a seguito di manifestazione del 13.7.2012 (documentazione anche allegata in copia al fascicolo di primo grado di parte appellante).

Con l'Ordinanza impugnata, il Tribunale di Trieste rigettava le domande di protezione, affermando che la versione dei fatti resa <<è povera di contenuti probatori e sommamente generica>> e che <<il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova, ex art.3 del D.lgs. n.251/07, del regime giuridico cui sono soggette le manifestazioni in Pakistan...avrebbe dovuto fornire la prova che il partito cui appartiene è un partito legalmente riconosciuto e che l'appartenenza al medesimo non costituisce reato, altrimenti ricorrendo la causa di esclusione di cui all'art.10 e 16 del D.lco 251/07>>.

Avverso tale Ordinanza ha tempestivamente proposto appello l'~~interessato~~, affermando la violazione dell'art.3 del D.lgs. n.251/07 stante la mancata



applicazione del principio di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti e la mancata valutazione sia delle prove prodotte sia pure delle condizioni del Pakistan e, in particolare, della sottoposizione a persecuzioni dei membri dei movimenti politici per l'indipendenza del Kashmir; insistendo dunque, anche con attenzione al difetto di motivazione, per la riforma dell'ordinanza e la concessione della protezione internazionale, in una delle tre forme previste dall'ordinamento, evidenziando il rischio connesso al rientro nel paese d'origine.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, ritualmente convenuti, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza impugnata. Nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, come da parere del 2.1.2015.

Con Ordinanza del 19.1.2015 la Corte, concessa la sospensione dell'Ordinanza appellata e ritenuta la necessità di disporre istruttoria, ha chiesto alla Commissione Nazionale Asilo pertinenti notizie in ordine alla situazione del Pakistan nella specifica zona.

Acquisita la documentazione richiesta, la causa è stata discussa all'udienza del 8 marzo 2016 e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, trattata in decisione alla scadenza del termine ultimo per il deposito di scritti difensivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento.

Dalla documentazione in atti risulta che l'appellante è giunto in Italia l'11 settembre 2012, proponendo richiesta di protezione il successivo 18 (v. verbale dichiarazioni allegato dalla difesa erariale).

L'area di provenienza dell'appellante risulta essere quella intorno alla città di Rawalakot, nel Kashmir pachistano, a pochi chilometri di distanza dalla linea di confine con il Kashmir indiano.

Le informazioni acquisite presso la COI confermano che *<<da quasi 70 anni India e Pakistan si contendono con le armi la regione del Kashmir...La popolazione di questa zona...è più favorevole all'annessione al Pakistan...ma esiste anche un forte movimento...indipendentista...Le truppe di Nuova Delhi si sono rese colpevoli di omicidi e violenze contro la popolazione civile. La guerra ha causato fino ad oggi 70mila morti e centinaia di migliaia di rifugiati di entrambe le parti. La situazione è diventata più tesa da quando, nel 1998, sia India che Pakistan hanno condotto una serie di test con bombe nucleari, minacciando di usarle nel conflitto per il Kashmir. I combattimenti sulla linea di confine continuano incessantemente...Truppe indiane e*



*pakistane hanno combattuto lungo la regione di confine del Kashmir, uccidendo cinque persone. Le forze militari del Pakistan hanno riferito che bombardamenti indiani hanno ucciso quattro civili pakistani tra cui un ragazzo nella città di Sialkot, nella parte pakistana del Kashmir...>>.*

Già tale situazione consente di definire quale zona di guerra quella di provenienza dell'appellante, con una costante situazione di conflitto armato tale da esporre a pericolo anche i civili (l'ultimo episodio in cui hanno perso la vita dei civili risale all'agosto 2015), in un clima di generale violenza ed in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza, per come risulta dalla cronaca giornalistica reperibile sui siti [ilsole24.it](http://ilsole24.it), [repubblica.it](http://repubblica.it), [ilmanifesto.it](http://ilmanifesto.it), [ansa.it](http://ansa.it), [adnkronos.it](http://adnkronos.it) (v. in [www.lapresse.it/mondo/asia/india-scontri-in-kashmir-con-truppe-del-pakistan](http://www.lapresse.it/mondo/asia/india-scontri-in-kashmir-con-truppe-del-pakistan) del 23 agosto 2014: <<Quattro civili, due indiani e due pakistani sono rimasti uccisi nella notte durante una sparatoria nella regione del Kashmir...in Pakistan...due abitanti di un villaggio sono stati uccisi quando la forza di sicurezza indiana ha sparato senza essere provocata lungo il confine, vicino alla città di Sialkot...>> nonché, stessa fonte, 8 ottobre 2014: <<almeno quattro civili sono morti nel corso di un pesante scontro a fuoco nel Kashmir fra truppe indiane e pakistane...nei combattimenti sono rimasti feriti altri 18 civili sul lato indiano e tre su quello pakistano. Nuova Delhi ha definito l'episodio la peggiore violazione del cessate il fuoco dal 2003. "Siamo alle prese con una situazione molto seria...ha detto...l'amministratore indiano della zona...spiegando che la popolazione che vive al confine è nel panico. Con i morti di oggi, il numero delle vittime provocate dalle tre di notti di combattimenti nell'area è salito a 16, di cui nove in Pakistan e sei in India. "Non capiamo il motivo per cui gli indiani colpiscono la popolazione civile pakistana", ha detto...il generale maggiore della forza paramilitare pakistana di frontiera...>>.

L'appellante ha anche documentato (mediante la produzione della tessera di iscrizione) di essere membro del JKLF (Jammu Kashmir Liberation Front), organizzazione non militare che si batte per l'indipendenza del Kashmir, dimostrando peraltro di conoscere il fondatore del partito, gli esponenti maggiori e le vicissitudini politiche.

Dalle informazioni reperibili via internet il JKLF risulta essere un'organizzazione nazionalista del Kashmir, impegnata in una lotta politica non armata per raggiungere l'indipendenza del Kashmir sia dall'India che dal Pakistan.

Le manifestazioni indipendentiste sono normalmente represses sia dalle forze di polizia indiane che pakistane, per come risulta anche in tal caso dalle cronache rinvenibili via internet nei siti sopra indicati.

Peraltro, dalle informazioni COI rinvenibili sul sito ufficiale dell'EASO (<https://caso.europa.eu>) e, in particolare dal rapporto pubblicato nell'agosto del 2015, risulta che in Pakistan <<La legislazione contro il terrorismo introdotta nel luglio 2014 (legge per la protezione del Pakistan, PPA) ha conferito alle forze di sicurezza ampi poteri di arresto e trattamento. Il PPA



*è stato criticato da Human Rights Watch (HRW) perché «legittima il trattamento in luoghi imprecisati e assicura l'immunità alle forze di sicurezza statali che agiscono in buona fede» (388). Anche governi esteri hanno espresso preoccupazioni perché la legge non è in linea con gli standard internazionali in materia di diritti umani... Sono state segnalate torture e abusi compiuti su persone in stato di custodia da parte delle forze di sicurezza, comprese le agenzie di intelligence... In alcune carceri e strutture di detenzione le condizioni sono pessime a causa di problemi quali sovraffollamento, cure mediche inadeguate, maltrattamenti sui detenuti, addestramento carente del personale carcerario e assenza di meccanismi di riferibilità delle responsabilità. I detenuti sono costituiti in maggioranza da persone in custodia preventiva...».*

Infine, ma non da ultimo, l'~~imputato~~ ha prodotto atto di denuncia e mandato di arresto a suo carico (quest'ultimo, non tradotto); dalla denuncia risulta che in occasione della manifestazione del 13 luglio 2012 per la celebrazione dei martiri del Kashmir gli appartenenti al JKSLF manifestavano con bandiere e slogan contro l'esercito, la polizia e i servizi segreti pachistani (isi) accusati, tra altro, di uccidere in massa i giovani militanti. In particolare l'Hussain sarebbe stato reo di avere affermato che «l'esercito pachistano con il suo potere di oppressione non può farci schiavi per lungo tempo» («He say the army of pakistan with the power of oppression can't make slave us for a long time») e che attende l'aiuto della comunità internazionale («He say that international community must help us against army operation»). La denuncia (che non è stata disconosciuta e che appare attendibile) conclude affermando che i giovani si sarebbe resi colpevoli delle norme indicate alla casella 3, e cioè MPO 16, APC 34, 149/109, 147/148, 353/186.

Da un report di Human Rights del 2007 risulta che MPO (Mantenimento Ordine Pubblico) è una norma varata dal Pakistan nel 1960 (durante la dominazione inglese) per sostituire le procedure legali standard in situazioni in cui le persone erano accusate di impegnarsi in protesta politica o di costituire una minaccia contro l'ordine pubblico: l'ampia e vagamente formulata MPO «*permette al governo di "arrestare e detenere persone sospette" per un massimo di sei mesi per una serie di reati "al fine di evitare alle persone di agire in modo pregiudizievole per la sicurezza pubblica o alla tutela dell'ordine pubblico". Per effetto di tale legge migliaia di avvocati e oppositori del governo sono stati arrestati, in primo luogo ai sensi dell'articolo 16, dal titolo "diffusioni di voci ecc.", che vieta discorsi che "richiedono di provocare paura o allarme pubblico o che promuovono o sono idonei a favorire ogni attività pregiudizievole alla pubblica sicurezza e al mantenimento dell'ordine pubblico"».*

Gli articoli del codice (APC) citati in denuncia così rispettivamente recitano: art.34: «*Quando un atto criminale è commesso da più persone, ogni singola persona è responsabile...»*; art.149: «*Se un reato è commesso da un membro di una riunione illegale, ogni persona... è colpevole di tale reato»*; 109 «*Chiunque*



favorisca qualsiasi reato... è punito con la pena prevista per il reato>>; 147 <<Chi è colpevole di disordini, è punito con la reclusione per un periodo che può estendersi a due anni o con la multa, o con entrambi>>; 148 <<Chi è colpevole di disordini, armati con...qualsiasi cosa...è punito con la reclusione...per un periodo che può estendersi a tre anni>>; 353 <<Chi assalta o utilizza la forza criminale contro un dipendente pubblico nell'esecuzione del suo dovere o con l'intento di impedire o scoraggiare... tale funzionario pubblico, o tenti di impedire al funzionario pubblico di fare il suo dovere è punito con la reclusione...per un periodo che può estendersi a due anni>>; 186 <<Chiunque ostacola volontariamente qualsiasi dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, è punito con la reclusione per un periodo che può estendersi a tre mesi, o con la multa o con entrambi>>.

Nel caso di specie, una manifestazione pacifica (così come emerge dalla denuncia, ove si parla solo di slogans urlati) ha dato luogo ad una denuncia per violazione dell'ordine pubblico ai sensi del MPO, con l'evidenziazione dei reati sopra individuati e la previsione di una serie di pene comportanti la carcerazione.

Va anche aggiunto che la Costituzione provvisoria dell'Azad Kashmir limita la libertà di associazione stabilendo, all'art.4 che <<nessuna persona o partito in Azad Jammu e Kashmir sono autorizzati a propagare contro o di partecipare ad attività pregiudizievoli o dannose per l'ideologia di adesione dello Stato al Pakistan>>.

Da ciò, l'intolleranza nei confronti delle organizzazioni che lottano per l'indipendenza della Regione sia dall'India che dallo stesso Pakistan.

È noto ed è già stato sopra evidenziato nel riportare un resoconto Ecoi che in Pakistan le carcerazioni di attivisti politici sono regolarmente accompagnate da torture e maltrattamenti (v. da ultimo in report Amnesty International, 22 luglio 2016 Numero indice: ASA 33/4506/2016 : << Cinque attivisti politici; quattro dal partito politico Muttahida Quami Movement, uno dal Sarzameen partito Pak, sono a rischio di tortura e altri maltrattamenti in attesa del processo>> nonché il report del precedente 4 maggio, con cui si denunciava la morte, a seguito di torture inflitte dalla polizia, dell'attivista politico Aftab Ahmad.

Orbene, alla luce di quanto sopra, sia con attenzione alla compiutezza dei fatti narrati, sia con attenzione alla documentazione prodotta (che, alla luce della verifica effettuata, può ritenersi attendibile), ritiene il Collegio che l'appellante abbia soddisfatto i requisiti previsti dall'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 251 del 2007, avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, prodotto gli



elementi pertinenti in suo possesso e reso dichiarazioni credibili, plausibili, coerenti, non smentite da elementi di segno contrario, non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui la Corte dispone ed anzi avvalorate dalla documentazione prodotta, si da essere pienamente valutabile ai fini dell'accoglimento della domanda (cfr. Cass. 994/12).

In particolare, oltre che la provenienza da una zona sede di uno dei più antichi conflitti armati (ancora in essere), può dirsi provata l'appartenenza dell'appellante al partito politico Jklf, che lotta per l'indipendenza politica del Kashmir, senza perciò essere militarizzato: può dirsi dimostrato che l'appellante, in seguito a manifestazione sostanzialmente (per gli standard occidentali) pacifica, sia stato destinatario di atti di denuncia da parte della polizia e quindi (probabilmente) di ordine di arresto (non contestato) e come, in relazione ai fatti oggetto di imputazione, connessi alla libertà di opinione politica, rischi condanna a parecchi anni di carcere -essendo criminalizzato in quel paese l'esercizio di diritti fondamentali quali la libertà di espressione- nonché la sottoposizione a torture e maltrattamenti.

Nell'individuazione della misura di protezione adeguata al caso specifico, il Collegio ritiene di dover applicare i principi giurisprudenziali elaborati sia a livello comunitario che nazionale, ponendo a discrimine delle situazioni il differente grado di personalizzazione del rischio.

Orbene, premesso che non v'è dubbio che la situazione di conflitto armato peculiare dell'area di provenienza dell'appellante (Kashmir pachistano, distretto di Poonch) giustifica la protezione sussidiaria indipendentemente da un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo, ritiene il Collegio che nel caso in esame, l'esistenza di una denuncia e di un possibile mandato di arresto a seguito di pacifica manifestazione, nonché il rischio di sottoposizione a torture in attesa dei tempi del processo, peraltro "giustificato" dalla esternazione di opinioni politiche non gradite al governo sia tale da necessitare di una maggiore tutela, rappresentata dalla concessione dello status di rifugiato, in conformità ai criteri individuati dagli artt.2,3, 7 e 8 del D.lgs. n.271/07.

Ed invero, il citato art. 2, coerentemente con la Convenzione di Ginevra, con la direttiva 2004/83/Ce e ora con la direttiva 2011/95/Ue definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o



opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Quanto alla natura degli atti di persecuzione, gli artt. 7 e 8 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 prevedono che gli stessi debbano essere sufficientemente gravi, tanto da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ed esercitare sul destinatario un effetto analogo a quello degli atti di persecuzione nelle varie forme che questi possono assumere, tra le quali è ricompreso il rischio di "azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie".

Nella fattispecie in esame, la certezza di una denuncia per motivi politici, di un possibile arresto (attestato dalla nota a firma del legale del 20.10.2012, doc.n.7 fascicolo di primo grado di parte appellante) e del conseguente trattamento inumano, consistente in torture (trattamento accertato giuste le informazioni eoi sopra riferite), peraltro provenienti direttamente dagli organi statali, integrano la fattispecie di <<atti di persecuzione>> ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. b) d.lgs. 251/2007. Inoltre, i fatti contestati dallo Stato del Pakistan attengono alla libertà di espressione, avendo manifestato opinioni contrarie alla politica governativa: quindi pienamente rientranti nel concetto di "opinione politica" di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007 (v. sul punto in Cass. civ., VI, , 11/10/2012 n. 17362).

Il che consente di riconoscere all'appellante lo status di rifugiato per motivi politici (v. in Cass. civ., sez. VI, 11/07/2016 n. 14157: <<requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006)>>.

Non luogo a provvedere sulle spese perché l'appellato soccombente dovrebbe essere condannato, ex art 133 comma D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., a rimborsare se stesso.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 21.7.2014 resa nel giudizio n.4559/2012, promossa da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti del Ministero dell'Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa,



251/2007. Inoltre, i fatti contestati dallo Stato del Pakistan attongono alla libertà di espressione, avendo manifestato opinioni contrarie alla politica governativa: quindi pienamente rientranti nel concetto di "opinione politica" di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007 (v. sul punto in Cass. civ., VI, 11/10/2012 n. 17362).

Il che consente di riconoscere all'appellante lo status di rifugiato per motivi politici (v. in Cass. civ., sez. VI, 11/07/2016 n. 14157: <<requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006)>>.

Non luogo a provvedere sulle spese perché l'appellato soccombente dovrebbe essere condannato, ex art 133 comma D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., a rimborsare se stesso.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 21/7/2014 resa nel giudizio n.4559/2012, promossa da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti del Ministero dell'Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa, accoglie l'appello proposto e per l'effetto riconosce al richiedente ~~XXXXXXXXXX~~ in Pakistan il 5-1-1989, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, lo status di rifugiato per motivi politici ex artt.2,3,7e 8 del d.lgs. 251/2007.

Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Vista l'istanza di liquidazione delle competenze professionali prodotta dall'avv. Dora Zappia in data 18.4.2016, provvede come da separato decreto.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2016.

Il Giudice Ausiliario Estensore

avv. Anna Maria Pellicani

*Anna Maria Pellicani*

Il Presidente

dr. Vincenzo Colarieti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

*Anna Maria Petrone*

Depositata in cancelleria il

17 8 OTT 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

*Anna Maria Petrone*

